



# **REGOLAMENTO SUI COMPENSI PROFESSIONALI AI LEGALI DELLA RIPARTIZIONE AVVOCATURA**

approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 2002/090/00010 del 31/05/2002 e modificato  
con Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 09/02/2006

### ***Art. 1***

Agli avvocati (Dirigenti legali e Funzionari Avvocati), in servizio presso la Ripartizione Avvocatura, sono corrisposti, in applicazione della presente disciplina, a titolo di incentivo, compensi professionali qualora i procedimenti legali si concludano con sentenza favorevole all'Ente, nel rispetto dell'art.37 del C.C.N.L. per l'Area della Dirigenza del 23.12.1999 e dell'art.27 del C.C.N.L. del 14.9.2000.

### ***Art.2***

1. Per sentenze, ai fini della presente disciplina, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati resi in giudizi a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la fase cautelare o la vertenza - con esclusione delle rinunce e delle transazioni.

2. Sono considerati favorevoli tutti i provvedimenti in virtù dei quali la civica Amministrazione non sia rimasta soccombente.

### ***Art. 3***

Sono destinate ai fini di cui all'art.1, nel caso di sentenze favorevoli per ogni singolo grado di giudizio nel senso di cui all'art.2, le somme rivenienti da:

- a) onorari e diritti, come determinati dal giudice a carico della parte soccombente, escluse le spese borsuali;
- b) la metà degli onorari e dei diritti, escluse le spese borsuali, nel caso sia pronunciata giudizialmente la compensazione delle spese;
- c) la quota degli onorari e dei diritti nei confronti della parte soccombente per l'intero ammontare, escluse le spese borsuali, oltre la metà della quota su cui cadde la compensazione, nel caso sia pronunciata giudizialmente la compensazione parziale delle spese.

### ***Art.4***

1. La liquidazione delle somme di cui all'art.3, da destinare ai fini di cui all'art.1, è effettuata con determinazione del Direttore della Ripartizione Avvocatura come

segue:

- nel caso di cui alla lettera a) dell'art.3, nella misura determinata dal giudice, escluse le spese borsuali;
  - nei casi di cui ai punti b) e c) dello stesso articolo, in conformità delle tariffe di legge, nel rispetto dei principi di cui al R.D.L.n.1578/1933, sulla base di notula, che tenga conto della media ponderale tra minimi e massimi, predisposta dall'avvocato incaricato della questione, escludendo le spese borsuali, secondo i seguenti criteri:
    - per le cause di valore determinato, adottando, relativamente agli onorari, quanto in notula;
    - per le cause di valore indeterminabile o indeterminato, adottando, relativamente agli onorari, quanto in notula, fatta salva l'applicabilità di tariffa di miglior favore deliberata, previa adeguata motivazione, in sede di affidamento dell'incarico, in relazione alla complessità della causa o alla novità ed importanza delle questioni trattate, ovvero ai vantaggi anche non patrimoniali conseguibili dalla P.A., sia applicabile una tariffa di miglior favore;
2. In caso di mandato conferito ad avvocato interno congiuntamente a legale esterno, le somme da destinare a compensi sono stabilite in ragione della metà di quelle come sopra determinate.
  3. Nell'ipotesi di costituzione di due o più avvocati civici per il medesimo giudizio, verrà determinato un unico importo.
  4. In ipotesi di contrasto sulla determinazione delle somme sarà richiesto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine con oneri a carico della parte che ne avrà dato immotivatamente causa.

#### **Art. 5 (modif. con delib. di G.M. n. 86 del 9.2.2006)**

1. Le somme liquidate ai sensi dell'art.4 formano oggetto di ripartizione fra i legali della Ripartizione Avvocatura.
2. Si procede al riparto, semprecchè, nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'art.3, la riscossione risulti eseguita, con determinazione del Direttore della Ripartizione Avvocatura, fra i Dirigenti legali ed i Funzionari Avvocati in servizio presso la Ripartizione Avvocatura, in relazione al profilo professionale di appartenenza ovvero al possesso dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati, in proporzione ai seguenti valori ponderali:
  - Al Dirigente Legale con incarico di Direttore di Ripartizione= valore 4;
  - Al Dirigente Legale con incarico di Direttore di Settore ovvero al Funzionario Avvocato iscritto da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati = valore 3;
  - Al Funzionario Avvocato iscritto da meno cinque anni all'Albo degli Avvocati = valore 2;
3. Si perde il diritto a concorrere al riparto per tutte le cause introitate durante tutta la durata delle assenze dal servizio per un periodo non inferiore a 6 mesi.
4. La ripartizione delle somme per ciascun Avvocato sarà effettuata relativamente all'attività professionale dallo stesso prestata nel periodo successivo alla sua immissione in servizio.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'art.3, nella ipotesi della irrecuperabilità delle spese di soccombenza, il Dirigente della Ripartizione Avvocatura, poiché l'attività professionale è stata comunque prestata con esito favorevole per l'Amministrazione, adotterà motivato provvedimento di liquidazione.

Il Dirigente dovrà relazionare al Sindaco al termine di ogni anno sulle somme irrecuperabili di cui al presente comma.

### ***Art. 6***

I compensi di cui alla presente disciplina vengono erogati con cadenza quadrimestrale, unitamente alle competenze del mese.

### ***Art. 7***

Qualora i compensi professionali relativi all'anno di riferimento siano pari o superiori alla retribuzione di risultato, i dirigenti legali ed i funzionari avvocati titolari di posizione organizzativa professionale mantengono esclusivamente i detti compensi e restano esclusi dalla erogazione della retribuzione di risultato.

In caso i compensi professionali siano inferiori, i dirigenti legali ed i funzionari avvocati titolari di posizione organizzativa professionale restano parzialmente esclusi dalla erogazione della retribuzione di risultato che viene quantificata in misura pari alla differenza tra questa e i compensi professionali di competenza dell'anno.

Nel caso in cui in un anno il dirigente od il dipendente percepisca compensi professionali relativi a più anni, si procederà al relativo conguaglio, reincamerando le somme eventualmente corrisposte in più negli anni precedenti che saranno aggiunte alle risorse disponibili dei rispettivi fondi per la retribuzione di risultato dell'anno di riferimento per la liquidazione in corso.

Ai Dirigenti legali ed ai Funzionari Avvocati titolari di Posizione Organizzativa Professionale conseguentemente è garantita, comunque, la retribuzione di risultato che avrebbero percepito in mancanza di compensi professionali.

### ***Art. 8***

Il presente Regolamento ha effetto, giusta art.37 del C.C.N.L.per l'Area della Dirigenza del 23.12.1999 e dell'art.27 del C.C.N.L. del 14.9.2000, per i Dirigenti Legali dal 24.12.1999 e per i Funzionari avvocati dal 15.9.2000.